



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

VADEMECUM PER LE SCUOLE

*Educazione
ALLA
Legalità*

QUADERNI DELL'ORDINE N.5
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO - 2017

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del Quadriennio 2015 / 2018

Avv. REMO DANОВI	Presidente
Avv. ENRICO MOSCOLONI	Vice-Presidente
Avv. CINZIA PRETI	Consigliere Segretario
Avv. LAURA COSSAR	Consigliere Tesoriere
Avv. ALESSANDRO ROMOLO ATTILIO BASTIANELLO	Consigliere
Avv. CRISTINA BELLINI	Consigliere
Avv. SILVIA BELLONI	Consigliere
Avv. PAOLA BOCCARDI	Consigliere
Avv. MARIA GRAZIA BOSCO	Consigliere
Avv. ANDREA ANGELO ANTONIO DEL CORNO	Consigliere
Avv. ANTONIO FINELLI	Consigliere
Avv. NADIA GIACOMINA GERMANÀ TASCONA	Consigliere
Avv. RENATO LAVIANI	Consigliere
Avv. ANGELO LEONE	Consigliere
Avv. CORRADO LIMENTANI	Consigliere
Avv. MANLIO MARINO	Consigliere
Avv. GABRIELE MINNITI	Consigliere
Avv. MARIA GRAZIA MONEGAT	Consigliere
Avv. VINICIO NARDO	Consigliere
Avv. ANTONELLA RATTI	Consigliere
Avv. PAOLO TOSONI	Consigliere
Avv. PIETRO TRAINI	Consigliere
Avv. SILVANA TURRI	Consigliere
Avv. CHIARA VALCEPINA	Consigliere
Avv. UBALDO STEFANO ZINGALE	Consigliere



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

VADEMECUM PER LE SCUOLE



*“È il possibile risveglio - come un concitato aprirsi di finestre -
d'un latente amore per il giusto, non ancora sottoposto a regole,
capace di ricomporre una città più giusta ancora
di quanto non fosse prima di diventare recipiente dell'ingiustizia.*

*Ma se si scruta ancora nell'interno di questo nuovo germe del giusto
vi si scopre una macchiolina che si dilata come la crescente inclinazione a
imporre ciò che è giusto attraverso ciò che è ingiusto,
e forse è il germe d'un'immensa metropoli...*

*Dal mio discorso avrai tratto la conclusione che la vera Berenice
è una successione nel tempo di città diverse,
alternativamente giuste e ingiuste.
Ma la cosa di cui volevo avvertirti è un'altra:
che tutte le Berenici future sono già presenti in questo istante,
avvolte l'una dentro l'altra, strette pignate indistricabili”.*

da: Le Città Invisibili di Italo Calvino

INDICE

• Introduzione	<i>Pag. 9</i>
• L'Avvocato e la legalità	<i>Pag. 11</i>
• Il progetto "Educazione alla Legalità"	<i>Pag. 14</i>
• Modalità di intervento	<i>Pag. 16</i>
• Come si svolge il primo incontro	<i>Pag. 18</i>
• Come si svolge il secondo incontro	<i>Pag. 20</i>
• Il terzo incontro	<i>Pag. 21</i>
• Il questionario	<i>Pag. 22</i>
• Il processo e la simulazione in classe	<i>Pag. 28</i>
• La Costituzione della Repubblica Italiana	<i>Pag. 38</i>

INTRODUZIONE

L'Ordine degli Avvocati di Milano, nell'ottica di contribuire a una maggiore diffusione tra i giovani e giovanissimi di una cultura della legalità che abbia ad oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti e doveri della cittadinanza, ha avviato collaborazioni con enti locali e associazioni per sviluppare il progetto "Educazione alla legalità" all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Milano e della Lombardia.

Educare i giovani al raggiungimento della consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri è infatti uno degli

obiettivi fondamentali a cui devono tendere tutte le istituzioni con cui i ragazzi entrano in contatto.

E, tra queste, la scuola è la prima con cui i giovani cittadini si relazionano. Essa è il luogo in cui è possibile il confronto tra adulti e ragazzi sulle ragioni che giustificano l'osservanza delle regole poste a fondamento del rispetto degli altri e del bene comune.

Va da sé che la scuola è il contesto ideale per formare, anche sotto questo aspetto, le nuove generazioni. Non dimentichiamo, infatti, che in essa si realizza il diritto allo studio sancito all'art. 34 della Costituzione.

L'AVVOCATO E LA LEGALITÀ



Avvocato Remo Danovi
Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Milano

È un dato pacifico: il senso etico dei cittadini non basta per far rispettare le leggi. Ma perché dovremmo rispettarle?

Provate a formulare questa domanda e avrete risposte sempre uguali, piene di luoghi comuni e tautologie: le leggi si devono rispettare perché appunto sono leggi! Mi sembra troppo poco per lasciare senza commenti un tema che è fondamentale per la nostra civile convivenza.

Proviamo dunque a ragionare e partiamo dalla libertà, in tre tempi. Il primo tempo vede la libertà come una conquista inalienabile dell'uomo: nella libertà si fonda

infatti l'identità stessa della persona, la sua dignità e la sua vita, le sue scelte e le sue diversità.

È troppo vero per metterlo in discussione.

Il secondo tempo ci richiama al fatto che alla libertà di ciascuno si contrappone la libertà di un'altra persona, che pure tende a coltivare i propri interessi e a raggiungere i propri obiettivi, talvolta in contrasto con quelli degli altri. È qui che si giustifica la celebre espressione, per cui "la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro".

Il terzo tempo passa alla ricerca del meccanismo per equilibrare le contrapposte libertà (banalmente,

se due automobilisti pretendessero la stessa libertà sulla strada, sarebbe un disastro).

La libertà deve essere dunque regolata con un sistema che deve dare certezze (un semaforo, appunto), e questo sistema è la legge che impone a ciascuno ogni accettabile azione.

Così, quasi senza rendercene conto, siamo arrivati alla risposta per cui dobbiamo rispettare le leggi per assicurare la nostra libertà e quella degli altri.

Ma non è tutto.

Accanto ai diritti di ciascuno (quelli quotidiani, che regolano i rapporti tra i singoli cittadini) vi sono i diritti civili e politici, i diritti pubblici, che pure devono essere osservati per assicurare i bisogni collettivi.

Così, il rispetto della legge è essenziale anche per difendere la nostra comune convivenza, cioè la nostra democrazia e il patrimonio comune che possediamo (l'ambiente, la civiltà, la salute, la bellezza del nostro territorio, i beni pubblici e i diritti umani delle persone).

Ecco dunque la risposta che cercavamo: dobbiamo rispettare la

legalità per assicurare la libertà e la democrazia, i beni fondamentali della nostra società civile.

Provate a questo punto a chiedere perché le leggi non vengono rispettate.

Qui le risposte sono di vario tipo, poiché per alcuni le leggi sono fatte male, per altri le leggi impongono troppe costrizioni, per altri ancora (ed è l'idea più diffusa) le leggi non vengono rispettate perché...così fanno tutti! Questo è dunque il male che dobbiamo combattere, l'idea che tutti possano impunemente violare le leggi, e contestare addirittura le condanne, e non sopportare le pene, per consolidare i propri interessi arrivando a sostenere ogni sorta di prevaricazione, di illegalità, di ingiustizia e di inganno.

Dobbiamo quindi tornare alla risposta iniziale e persuadere che la sola speranza per un Paese e per una generazione è quella di credere nella legalità, sostenendo e incoraggiando il lavoro e gli sforzi di tutti per cambiare e per restituire valore alle regole, alla libertà e all'onestà, e negando fiducia a tutti gli altri che questi beni calpestano. Se questo facciamo, se questo

pretendiamo da tutti, abbiamo riscoperto il “latente amore per il giusto” (come dice Calvino) e abbiamo ritrovato il senso comune necessario per superare le gravi difficoltà in cui si dibatte il Paese; e tanto più vistoso potrà essere il cambiamento quanto più ciascuno, in piccola o grande misura, contribuirà a realizzarlo.

Avremo anche assicurato il rispetto dei meriti, dei principi e degli ideali che accompagnano il nostro cammino, fin dall’inizio, ed è questa anche la speranza per i giovani e per il loro futuro, per costruire tutti insieme la città giusta.

Il Presidente
Avv. Remo Danovi



IL PROGETTO

“EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ”

Fin dal 2013 l'Ordine degli Avvocati di Milano ha voluto fare propria una delle premesse della Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo (New York 1989) che enuncia i fondamentali impegni al cui rispetto sono chiamati gli Stati partecipanti "... preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà...". Formare ed educare i giovani al raggiungimento della consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri è invero uno degli obiettivi fondamentali a cui devono tendere tutte le istituzioni con cui i ragazzi entrano in contatto. Per questo motivo l'Ordine degli Avvocati di Milano non può e non vuole sottrarsi dal fornire un contributo attivo nel processo di costruzione della personalità dei giovani cittadini e intende farsi promotore con le istituzioni locali e con le scuole di una cultura basata sulla comprensione delle regole poste

a fondamento della convivenza civile quale tutela dei diritti e della dignità delle persone. Ma non solo: educare alla legalità vuol dire in primo luogo praticarla: le regole non devono essere presentate come puri comportamenti obbligatori, ma devono essere vissute con consapevolezza e partecipazione. Per recuperare e per affermare il valore della cultura della legalità occorre quindi promuovere anche il concetto di cittadinanza fondato sulla coscienza di due principi basilari: quello del "diritto" e quello del "dovere", nel rispetto dell'altro, delle regole e delle leggi. Il progetto nasce così da una premessa culturale indispensabile, ma si pone come un sostegno operativo quotidiano, perché solo un'azione radicata saldamente nelle coscienze dei giovani potrà valere per acquisire caratteristiche di prolungata efficacia e di preparata risposta a comportamenti devianti. Ognuno di noi ha il compito di educare (ed educarsi) alla responsabilità. La dimensione educativa è importante, perché educare significa aiutare l'altro a

tirare fuori quello che ha dentro di sé. Sta proprio nel “noi” la ricchezza dell’educarsi: ognuno porta il proprio contributo, la propria forza, per riuscire ad affrontare i propri limiti. Educarci a pensare, a conoscere, a riflettere, perché è la cultura a dare la sveglia alle coscienze. I ragazzi vogliono sapere perché esistono le cose, non limitarsi a sapere che esistono. Hanno bisogno di interlocutori adulti che prendano sul serio le loro domande, adulti presenti, non invadenti, adulti credibili e appassionati. Hanno bisogno di empatia, non solo di un approccio razionale. C’è bisogno, da parte di chi educa, di intelligenza e di cuore per rispondere al loro bisogno di autenticità, cosicché possano a loro volta porre fiducia in noi. Bisogna insegnare ai ragazzi a non confondere l’etica con il diritto perché concetti che operano su piani differenti. L’etica ha a che fare con l’“Io”, con il dover essere interiore, proprio per questa ragione soggettiva. La moralità non è di pertinenza dello Stato, ma dei singoli individui. Cultura della legalità e cultura del diritto devono significare, per le giovani generazioni, la consapevolezza che lo Stato deve limitarsi a garantire la convivenza degli individui creando regole che consentano

a ciascuno di vivere la vita che preferisce. Non dimentichiamo, infatti, che al concetto di “Stato Etico” si contrappone l’idea di “Stato Liberale”, di “Stato di diritto” implicante l’attribuzione a ciascuno di “diritti fondamentali” che nemmeno lo Stato può violare. I ragazzi devono sapere che senza regole adeguate parole come: libertà, istruzione, lavoro, salute rischiano di rimanere segni sulla carta senza tradursi in diritti veri e tangibili. Nelle scuole bisogna tramandare la cultura su cui si fonda ogni società democratica. Una cultura che riconosce al cittadino anche il diritto di attivarsi affinché le regole che ritiene contrastanti con i diritti fondamentali della persona siano rimosse per superare ogni situazione di discriminazione e di oppressione. Si tratta, in conclusione, di un’iniziativa che vuole avere la prerogativa di suscitare un autentico interesse e coinvolgimento in un ambito nel quale il termine “legalità” potrebbe rischiare di apparire come un concetto retorico e astratto, mentre è nostra intenzione favorire l’interiorizzazione del principio come valore fondante della società civile e condizione per un inserimento in essa, costruttivo e proficuo.

MODALITÀ DI INTERVENTO

Il progetto prevede lo svolgimento di una serie di incontri con gli studenti su alcune delle tematiche di maggiore attualità e allarme sociale, tra cui:

- 1 il disagio giovanile (bullismo, rischi legati all'uso di alcool e stupefacenti, educazione stradale, atti di vandalismo, violenza negli stadi);
- 2 la violenza di genere, stalking e maltrattamenti in famiglia;
- 3 l'uso sicuro di internet e delle nuove tecnologie / rischi e pericoli della Rete.

Gli obiettivi che l'Ordine intende perseguire con il progetto "Educazione alla legalità" sono i seguenti:

- 1 la sensibilizzazione dei ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza civica;
- 2 lo sviluppo di una maggiore consapevolezza del proprio agire nella società civile;
- 3 lo sviluppo della capacità di riconoscere e contrastare fenomeni di prevaricazione e corruzione;
- 4 la promozione della cultura dei diritti e il rispetto delle regole del vivere civile;
- 5 il rafforzamento della cooperazione tra i diversi settori della società per avvicinare i giovani alle istituzioni.

La metodologia pensata per la realizzazione di questa iniziativa contempla:

- 1 interventi frontali;
- 2 lavoro di gruppo;
- 3 simulazioni processuali;
- 4 visite didattiche.

Dettagli operativi

Gli incontri si tengono al mattino (l'orario si concorda con la scuola) e sono tenuti da 2 avvocati (un penalista e un civilista), adeguatamente formati e preparati. Il percorso prevede tre incontri di due ore circa tenuti a un numero di 20/25 studenti massimo per classe.

Il primo incontro prevede la somministrazione di un questionario sulla legalità per stimolare la riflessione e discussione sui temi di maggiore allarme sociale.

Il secondo incontro prevede la simulazione di un processo con il coinvolgimento di tutti gli studenti in veste di testimoni, parti, giudice, avvocati.

Il terzo incontro si costruisce in base alla richiesta dell'Istituto: potrebbe consistere in una visita a Palazzo di Giustizia per assistere a una rappresentazione processuale oppure in una conferenza sui rischi della Rete e nuove tecnologie o in altra attività da concordare. È prevista anche la possibilità di organizzare incontri formativi rivolti ai docenti, ai dirigenti scolastici ed eventualmente anche ai genitori.



COME SI SVOLGE IL PRIMO INCONTRO

Il percorso di educazione alla legalità proposto dall'Ordine degli Avvocati di Milano pone l'attenzione, in particolare, su tre aspetti: la cittadinanza, la Costituzione e la "lettura" del territorio (e delle illegalità che lì si consumano).

È durante il primo incontro che vengono gettate le basi per la relazione che si creerà tra l'adulto e lo studente, per creare quel legame di fiducia e ascolto reciproco che può far germogliare il seme della legalità.

Presupposto fondamentale del primo incontro è conoscere la classe e sapere se esistono eventuali problematiche legate all'aula o al singolo alunno. L'avvocato, pertanto, dovrà recarsi a scuola qualche minuto prima dell'inizio dell'intervento per incontrare e confrontarsi con i docenti di riferimento. L'incontro ha inizio con l'introduzione degli avvocati alla classe e con una sintetica presentazione del progetto "Educazione alla Legalità" dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Gli avvocati, quindi, cercheranno, con il coinvolgimento degli studenti, di dare una definizione alla parola legalità, partendo dalla Costituzione

italiana. Con l'intento di stimolare il dibattito e il confronto con la classe verrà distribuito agli studenti un questionario (pag. 22) che i ragazzi compileranno in breve tempo. Il questionario permetterà agli avvocati di capire insieme con i ragazzi che tipo di ricaduta hanno su di loro le cattive condotte, gli egoismi sociali, l'individualismo diffuso. Le possibili risposte potrebbero essere il conformismo "Fanno tutti così", la sfiducia "Le cose non cambieranno mai", oppure la ribellione. Di fronte a tali risposte l'avvocato deve essere testimone di legalità, deve essere capace di intercettare il bisogno della classe e di trasformare i vissuti dei ragazzi in impegno, in



responsabilità del cambiamento, per costruire una società più giusta e solidale, nonostante tutto.

L'incontro termina con la presentazione e spiegazione del secondo incontro.

In base ai temi trattati e alle richieste della classe, l'avvocato proporrà un caso giuridico su cui si costruirà la simulazione processuale.

È importante coinvolgere nell'assegnazione dei ruoli processuali i ragazzi; tuttavia, anche i docenti di riferimento potrebbero essere interpellati, se necessario (per esempio in caso di problematiche legate a un singolo alunno o alla classe).

Gli incontri solitamente si tengono al mattino. In classe si recano due avvocati, un penalista e un civilista, adeguatamente formati e preparati al confronto con i ragazzi.

L'incontro dura al massimo due ore. A fini statistici è importante raccogliere i questionari e consegnarli all'Ordine degli Avvocati.

COME SI SVOLGE IL SECONDO INCONTRO

Il secondo incontro solitamente è fissato dopo pochi giorni rispetto al primo, affinché non si interrompa il legame creato con gli avvocati di riferimento e si possa dare ai ragazzi il tempo necessario per interiorizzare quanto appreso.

La simulazione di un processo penale impegnerà gli studenti e gli avvocati per la durata di tutto il secondo intervento.

I ruoli saranno assegnati al termine del primo incontro e gli avvocati dovranno fornire alla classe anche alcune nozioni giuridiche di diritto penale e diritto penale processuale. Gli avvocati dovranno portare in classe le toghe, i codici e/o tutti quegli oggetti che siano in grado di far rivivere allo studente un vero processo.

La simulazione processuale ha il compito di riprodurre in aula problemi e situazioni simili a quelli della vita reale, con la precisa finalità di trasmettere il messaggio che nessuno può essere considerato colpevole fino a che non sia giunta una sentenza definitiva che accerti la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

I partecipanti sono così indotti ad ampliare i propri punti di vista e a cercare di comprendere il comportamento altrui, sia attraverso l'impegno nello svolgere un certo ruolo, sia nell'osservazione del comportamento degli altri studenti, sia infine attraverso il feedback degli avvocati.

Attraverso la simulazione processuale l'avvocato trasferisce allo studente la sua passione e la sua vocazione per la giustizia e la difesa dei diritti.

IL TERZO INCONTRO

Il percorso di Educazione alla Legalità, solitamente, si conclude in classe con il secondo incontro, con la simulazione processuale. Dalla collaborazione con l'Associazione nazionale Magistrati—sezione di Milano è nata l'idea di creare un terzo momento di incontro, che vede l'ingresso degli studenti in Tribunale, dove si svolgono i processi, per far toccare con mano in un

contesto reale emozioni, parole, riflessioni sorte durante il percorso di Educazione alla Legalità iniziato in classe. I ragazzi assistono in una delle aule del Palazzo di Giustizia alla rappresentazione di un finto processo attraverso l'intervento di veri magistrati e veri avvocati, guidati da una voce narrante che li accompagnerà nelle comprensione delle varie fasi processuali.

Il percorso di Educazione alla Legalità, su richiesta dell'Istituto scolastico, può prevedere anche un incontro specifico sui pericoli della rete e delle nuove tecnologie.



IL QUESTIONARIO

Istituto Scolastico	
Classe	
Data	

 F M

I. La legalità

1. È un'imposizione
2. Non saprei definirla
3. Significa democrazia
4. Significa vivere secondo legge

II. La legge

1. Va sempre rispettata
2. È uguale per tutti, ma vale per pochi
3. È ammesso trasgredirla quando la si considera sbagliata (specificare) _____

III. Quali di questi comportamenti consideri ammissibili?

1. Andare in bicicletta sul marciapiede
2. Sottrarre oggetti di poco valore nei negozi
3. Mentire al Giudice per difendere un amico
4. Guidare il motorino senza casco
5. Chiedere soldi agli amici
6. Fumare uno spinello
7. Fumare sigarette
8. Abbandonare o maltrattare un animale
9. Rovinare un libro in biblioteca
10. Evitare di pagare la brioche al bar

III. Quali di questi comportamenti consideri ammissibili?

11. Graffiare una macchina
12. Insultare qualcuno per far valere le proprie ragioni
13. Copiare il compito dal vicino di banco
14. Buttare una bottiglia di plastica per terra
15. Attraversare la strada con il semaforo rosso
16. Prendere in giro un vigile
17. Fare tardi la notte
18. Uscire con amici più grandi

IV. Il biglietto del tram

1. Quando devo fare poche fermate non lo compro
2. Non lo compro mai, costa troppo
3. Quando non trovo il bar aperto non lo compro
4. Lo timbro solo se vedo arrivare il controllore
5. Lo compro sempre e lo timbro appena salgo

V. Secondo te perché un ragazzo trasgredisce le regole sociali?

1. Per noia
2. Perché sa che non verrà mai scoperto
3. Perché può essere divertente, se non è pericoloso per se stesso e per gli altri
4. Per provare almeno una volta
5. Perché crede di non avere alternative
6. Perché tanto fanno tutti così
7. Perché altrimenti gli amici non lo considerano coraggioso
8. Altro
(specificare) _____

VI. A 14 anni si è responsabili dei reati commessi?

1. No, sono responsabili i genitori
2. No, sono responsabili gli insegnanti

IL QUESTIONARIO

VI. A 14 anni si è responsabili dei reati commessi?

3. Sì, sempre
4. A volte no, dipende dal reato
5. Altro (specificare) _____

VII. Secondo te, una condotta illecita è meno grave se commessa con gli amici?

1. Dipende dal reato
2. No, mai
3. Sì, sempre
4. Non so

VIII. Un tuo compagno fuma e spesso beve alcolici. Cosa ne pensi?

1. Non so, a me non è mai capitato
2. Si sa divertire
3. Ogni tanto lo faccio anche io
4. Ha un problema, deve essere aiutato

IX. Come consideri il comportamento di chi imbratta i muri?

1. Un'opera d'arte
2. Un passatempo divertente per ragazzi della mia età
3. Una mancanza di senso civico
4. Corretto, quando si fa in luoghi consentiti

X. Lo scontrino

1. Non lo chiedo mai
2. Se mi fanno lo sconto non lo chiedo
3. Lo richiedo sempre

XI. Se tu fossi vittima di un reato, cosa faresti?

1. Denuncerei subito il fatto e l'autore del reato alle Forze dell'Ordine
2. Non conosco l'autore del reato, meglio lasciar perdere
3. Non ho fiducia nella giustizia, non farei niente
4. Non è grave, non denuncerei
5. Farei finta di niente perché avrei paura di ritorsioni
6. Dopo la denuncia incontrerei l'autore del reato per capire le ragioni del suo comportamento
7. Vorrei solo vendicarmi

XII. Nella tua scuola che tipo di prepotenze vengono compiute?

1. Spintoni, calci, pugni
2. Furti
3. Minacce
4. Discriminazioni
5. Invio di sms, mms, email offensivi
6. Danneggiamenti di oggetti della scuola
7. Pubblicazione in internet di foto/video di violenze compiute su un compagno
8. Esclusione da attività comuni

XIII. Un tuo compagno viene ripetutamente preso di mira da parte di studenti più grandi. Cosa gli consiglieresti di fare?

1. Di parlarne con gli insegnanti
2. Di subire e basta
3. Di reagire alle offese con prepotenza
4. Di chiedere aiuto ai genitori

IL QUESTIONARIO

XIV. Secondo te quali sono i compiti principali delle Forze dell'Ordine?

1. Arrestare gli autori di reato
2. Aiutare le persone in difficoltà
3. Essere presenti nelle vie
4. Monitorare gli individui sospetti
5. Intervenire in caso di soprusi
6. Evitare l'abbandono di animali
7. Evitare gli schiamazzi notturni
8. Dirigere il traffico e mettere le multe
9. Altro (specificare) _____

XV. Quali sono le caratteristiche che bisogna possedere per avere successo nella vita?

1. Bellezza
2. Onestà
3. Altruismo
4. Tanti soldi
5. Arroganza
6. Furbizia

XVI. Chi non vorresti come vicino di casa?

1. Persone di religione diversa dalla mia
2. Ex detenuti
3. Alcolizzati
4. Persone con disturbi mentali
5. Preti/suore
6. Omosessuali
7. Stranieri
8. Anziani
9. Tossicodipendenti
10. Prostitute
11. Altro (specificare) _____

XVII. Come si potrebbero combattere le ingiustizie?

1. Attraverso la presenza di più vigili/agenti nelle vie
2. Educando al rispetto del prossimo
3. Attraverso leggi e pene più severe
4. Facendosi giustizia da soli

XVIII. Quali altri argomenti vorresti approfondire in classe?

1. Fatti di cronaca
2. La Costituzione Italiana
3. I pericoli di internet
4. Il codice della strada
5. La devianza minorile
6. Il gioco d'azzardo
7. La condizione dei detenuti in carcere
8. Altro (specificare) _____



IL PROCESSO E LA SIMULAZIONE IN CLASSE

Avvocato Alessandro Bastianello

PREMESSA

Per meglio comprendere le dinamiche del funzionamento della Giustizia nel nostro Paese, si è ritenuto opportuno chiudere il breve ciclo di lezioni con la simulazione di un procedimento penale. A tal fine le classi individueranno gli alunni che dovranno ricoprire il ruolo di Giudice, Pubblico Ministero, Avvocato difensore, imputato, testimoni e parti civili.

Infatti solo vestendo (non solo in senso figurato) i panni dei protagonisti di una vicenda giudiziaria è possibile toccare con mano la delicatezza e l'importanza del sistema delle garanzie in Italia e comprenderne gli aspetti cruciali della loro applicazione nel processo penale.

BREVI CENNI SUL PROCEDIMENTO PENALE IN ITALIA

Dopo un lungo periodo in cui ha dominato un sistema di tipo inquisitorio, nel 1989 l'Italia ha ispirato la propria giustizia penale a un sistema di tipo accusatorio.

Le peculiarità di tale sistema possono essere sinteticamente individuate nella esclusione della libertà del Giudice riguardo la ricerca della prova (anche se in realtà non è proprio così); dovere per l'accusa di ricercare e portare in giudizio le prove della colpevolezza dell'imputato; pubblicità del processo; parità tra le parti del processo.

Pubblico Ministero e Difesa dovrebbero avere gli stessi diritti mentre il Giudice dovrebbe essere una sorta di arbitro terzo e imparziale. Fanno da corollario a questi, il principio di oralità, di immediatezza e di concentrazione. Il procedimento penale dovrebbe cioè essere una sorta di "rappresentazione teatrale" dei fatti oggetto del giudizio che inizia e si conclude in una sola udienza nella quale le parti spiegano a voce le loro ragioni al Giudice che alla fine, sempre a voce, pronuncia la decisione. La realtà, forse, è distante dal prototipo del processo e, a più di un quarto di secolo dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il nostro procedimento

risente ancora della cultura “inquisitoria” che da sempre ha dominato la scena penale italiana. Secondo un’opinione corrente, infatti, sussiste tuttora il tentativo di riportare il dominio del processo nelle mani del giudice che, ben lontano dall’essere quell’arbitro terzo e imparziale, molto frequentemente si impegna per colmare mancanze di prove in senso prettamente accusatorio. Così anche il principio di oralità viene sempre più spesso stemperato con la pessima abitudine di “acquisire gli atti” e la concentrazione si è persa totalmente per strada tanto che anche il procedimento più semplice impegna almeno tre udienze distanti mesi una dall’altra.

IL GIUSTO PROCESSO E I SUOI PRINCIPI

Il c.d. “giusto processo” presuppone sia la netta separazione delle fasi, sia l’altrettanto netta separazione delle figure professionali che partecipano al procedimento penale. Perché un Giudice sia veramente terzo e imparziale occorre, infatti, che egli non abbia contiguità con altri protagonisti del giudizio. Nel nostro paese Giudici e Pubblici Ministeri (coloro che svolgono le indagini e sostengono l’accusa)

appartengono allo stesso ordine, il che lascia margini di dubbio circa l’effettiva terzietà dell’organo giudicante. Tale situazione, per altro verso, appare in contrasto con la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) che all’art. 6 stabilisce che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”.

Concetto ripreso dalla nostra Carta costituzionale che all’art. 111 afferma “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. Completano il quadro i principi costituzionali a tutela della libertà personale, art. 13; l’inviolabilità del diritto di difesa, art. 24; la precostituzione del giudice, art. 25; la presunzione di non colpevolezza, art. 27; e tanti altri che in questo breve scritto non è possibile esaminare.

IL FUNZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO PENALE A GRANDI LINEE

LA FASE DELLE INDAGINI

Le regole del processo penale sono tante e complesse. A queste regole si aggiunge poi l'elaborazione giurisprudenziale che detta le prassi applicative di principi generali.

Tuttavia si può tentare una sintesi che renda, almeno per sommi capi, comprensibile il funzionamento del processo.

Ogni procedimento penale, infatti, segue più o meno la stessa trama. Una volta acquisita la notizia di reato, il Pubblico Ministero inizia le indagini ovvero quella fase del procedimento che è dedicata al reperimento delle prove che dimostrino che un reato è stato effettivamente commesso. A tale fine il P.M. può procedere personalmente al compimento degli atti necessari oppure delegarli alla polizia giudiziaria. In questa fase è possibile sequestrare oggetti o documenti che costituiscono prove o indizi della commissione di un reato. Si pensi all'arma del delitto piuttosto che all'oggetto provento di furto. È possibile sentire testimoni, interrogare la persona indagata (nel rispetto di determinate garanzie)

accedere a edifici, ispezionare persone etc.. È possibile disporre l'intercettazione delle conversazioni telefoniche, l'acquisizione dei c.d. tabulati, l'intercettazione di corrispondenza, di comunicazioni telematiche etc.. Su questa fase vigila il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) che ha il compito di autorizzare o meno determinati atti particolarmente invasivi della libertà delle persone. Sempre durante questa fase è consentito al Pubblico Ministero chiedere al G.I.P. l'applicazione delle misure cautelari ovvero dei provvedimenti limitanti la libertà della persona sottoposta alle indagini. Perché ciò sia possibile occorre che ricorra almeno uno dei seguenti presupposti: il pericolo di fuga, il pericolo di reiterazione del reato o il pericolo di commissione di altri reati della stessa indole di quello per cui si procede ovvero il pericolo di inquinamento probatorio. Questa fase dovrebbe durare di regola sei mesi.

LA CHIUSURA DELLE INDAGINI

E IL RINVIO A GIUDIZIO

Terminata la fase delle indagini preliminari, il P.M. decide se rinviare a giudizio l'indagato

oppure se richiedere l'archiviazione del caso. Nella prima ipotesi provvede a notificare all'interessato apposito avviso contenente l'imputazione e l'avvertimento che tutto il materiale raccolto a sostegno dell'accusa è a disposizione dell'indagato presso la cancelleria con facoltà di estrarne copia entro i successivi venti giorni.

Trascorso detto termine il P.M., a seconda della gravità del reato, formula richiesta di fissazione dell'udienza preliminare (una sorta di momento di verifica dell'attività compiuta nella fase d'indagine), oppure esercita direttamente l'azione penale citando a giudizio l'indagato (che da tale momento diventa imputato) avvisandolo dei diritti che gli competono (art. 552 c.p.p.) e soprattutto indicando in forma chiara e precisa il fatto-reato che gli viene contestato. L'avviso che viene notificato contiene ovviamente l'indicazione del Giudice, del luogo e dell'ora in cui l'imputato dovrà presentarsi per essere giudicato. Nel nostro sistema vi sono 4 organi giudicanti: il giudice di pace che si occupa dei reati di minima gravità, il Tribunale Monocratico (un solo giudice) che si occupa dei delitti puniti con pena non superiore a quattro anni (oltre ad alcune

eccezioni), il Tribunale Collegiale che è competente per tutti gli altri delitti a eccezione di quelli che spettano alla Corte d'Assise ovvero quelli puniti con l'ergastolo e con pene non inferiori a 24 anni oltre ad altre eccezioni.

LA FASE DEL DIBATTIMENTO

È la fase che siamo soliti chiamare processo. Adempimento preliminare a tale fase è l'indicazione mediante deposito di una lista dei nominativi dei testimoni e dei consulenti che si intende esaminare in giudizio. Tale obbligo è posto a pena di decadenza e grava su tutte le parti del processo. In questa sintesi daremo uno sguardo veloce al procedimento avanti al Tribunale in composizione monocratica.

Il giorno fissato per l'udienza dovrebbero comparire tutte le parti e i testimoni avanti al Giudice, così da riuscire a definire il procedimento in una sola udienza. Per usare un eufemismo possiamo dire che ciò avviene di rado e che in realtà anche il procedimento più semplice si snoda su più udienze. Il dibattimento avviene sotto la vigilanza del Giudice Monocratico cui spetta la disciplina dell'udienza. Il giudice, prima di dichiarare aperto il dibattimento verifica

la costituzione delle parti, ovvero controlla se sono presenti tutti coloro che sono chiamati al processo, invita le parti a formulare eventuali eccezioni preliminari (nullità questioni relative alla competenza etc.). Fino a questo momento può costituirsi parte civile la persona offesa dal reato. terminate le attività preliminari il Giudice invita le parti a formulare le richieste di prova (assunzione testimoni, produzione documenti etc.). Tocca per primo al P.M. poi al difensore della parte civile e infine al difensore dell'imputato. Il giudice, se le ritiene rilevanti, ammette le prove come richieste.

I testimoni sono esaminati dalle parti che li hanno indicati (prima quelli del P.M. poi quella della p.c. poi quelli della difesa). Il testimone deve essere avvisato che ha il dovere di dire la verità e deve leggere davanti al giudice la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Il testimone, come abbiamo detto, deve rispondere alle domande che gli vengono poste dalla parte che lo ha indicato e successivamente può essere controesaminato dalle altre parti.

Sono previste una serie di regole per l'esame del testimone quali, ad esempio, il divieto di porre domande che tendono a suggerire le risposte (non si può chiedere di che colore era il cavallo bianco di Garibaldi). Terminato l'esame delle parti il Giudice può porre delle domande dirette al testimone (è questo un retaggio del rito inquisitorio) e, una volta che è terminata l'istruttoria dibattimentale, invita le parti a formulare le rispettive conclusioni ovvero le loro richieste. Il primo a parlare è il P.M. che in base a quanto raccolto al dibattimento, chiederà la condanna quantificando la pena o l'assoluzione dell'imputato (c.d. requisitoria) poi toccherà alla parte civile e infine la parola passerà al difensore dell'imputato per le sue argomentazioni (c.d. arringa).

LA FASE DECISORIA

Esaurita la discussione il Giudice dichiara chiuso il dibattimento e si ritira in camera di consiglio per la deliberazione. È il momento in cui, solo con la sua coscienza, deve valutare le prove a favore e contro, così da giungere a una sentenza che sia "giusta" rispetto al caso sottopostogli. Il codice di procedura detta una serie di regole a riguardo; tuttavia la regola fondamentale

è quella che impone al giudice di assolvere laddove l'imputato "non risulti colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio", vale a dire che in ragione delle prove assunte al dibattimento la colpevolezza dell'imputato risulti in maniera chiara senza margini per soluzioni alternative che possano avere la medesima credibilità razionale.

Una volta deciso il caso il Giudice redige e sottoscrive il dispositivo per poi passare alla redazione di una concisa motivazione che spieghi le ragioni di fatto e di diritto che fondano la sua decisione.

A questo punto il giudice torna in aula e dà lettura delle sentenza alle parti presenti. La sentenza deve contenere l'intestazione "In nome del popolo italiano" l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata, le generalità dell'imputato, l'imputazione, le ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata, il dispositivo con l'indicazione degli articoli di legge applicati e infine la data e la sottoscrizione del giudice.

IL PROCEDIMENTO MINORILE

Il procedimento penale nei confronti dell'imputato minorenni (da 14 a 18 anni) ha alcune peculiarità che meritano qualche cenno.

Le regole generali restano quelle del codice di procedura penale

ma devono essere applicate con riguardo alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

Il processo minorile è, in realtà, un microcosmo a sè stante dove le finalità punitive del diritto penale assumono un carattere di estrema sussidiarietà rispetto alle primarie finalità educative. Infatti, per il perseguimento di queste l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili e dei servizi sociali degli enti locali.

Anche in caso di accertata colpevolezza, il processo può non concludersi con una decisione di condanna essendo previsti particolari istituti, quali la messa alla prova e il perdono giudiziale.

Le pene sono di regola ridotte di un terzo.

Nell'ambito della simulazione processuale si riproducono di seguito due richieste di rinvio a giudizio relative a due veri procedimenti nei confronti di imputati minorenni che potranno essere utilizzati per realizzare la "messa in scena" di un processo con le regole di cui si è sommariamente detto fin qui.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI MILANO**

N° 439/14 R.G.N.R.

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

**Al G.U.P.
SEDE**

Il PM

Esaminati gli atti del procedimento penale n° 439/14 R.G.N.R. nei confronti di

_____ nato in Moldavia il 21.12.1997, residente a _____

difeso d'ufficio dall'avvocato _____ con studio a _____

IMPUTATO

dei seguenti delitti :

artt. 81 cpv., 572, 582 c.p. perché, all'interno dell'abitazione ubicata in via _____ con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, maltrattava i genitori _____ in numerose occasioni, con le modalità di seguito descritte fortemente aggressive ed umilianti si da ingenerare nei predetti un fondato timore per la propria incolumità e per quella degli altri figli e da alterare le abitudini di vita. Entrambi i genitori a seguito di ordinarie e legittime richieste fatte al figlio di non recarsi ad una festa viste le continue assenze scolastiche, nonché richiesta di conoscere la provenienza di abbigliamento non acquistato da loro, venivano fatti oggetto di percosse, spintoni contro muri e giù dalle scale, lancio di oggetti (tavolino in vetro); _____ ha riportato lesioni personali consistite in "trauma 1 dito mano dx" con prognosi pari a gg. 7. Inoltre nei confronti di entrambi i genitori ha profferito frasi del tipo "deficienti non siete i miei genitori che cazzo volete", "ti mando su una sedia a rotelle, spacco tutto in casa, ti prendo con una spranga e ti rovino, ti aspetto fuori, anche se mi prendono ti rovino", "sei un deficiente, sei un coglione, una mezza sega, non capisci un cazzo, sei una merda" e ancora "se non mi fate fare quello che voglio, spacco tutto, vi rovino vi faccio male", danneggiando la porta del bagno, la cassetta della posta, le canaline di scolo dell'acqua piovana. Inoltre minacciava di un ingiusto danno la sorella _____ con frasi del tipo "se trovate _____ con i denti spaccati sappiate che sono stato io".
Fatti commessi in _____ in epoca anteriore e prossima al 3.2.2014 con permanenza fino al 13.7.14.

Parte offesa:


Fonti di prova: c.n.r. Carabinieri Gorgonzola, verbali di denunce sporta dai genitori, documentazione medica di Pronto Soccorso, verbale s.i.t. rese da _____ annotazione di P.G., verbale s.i.t. rese da _____ verbale interrogatorio, seguito c.n.r., verbali di denunce sporta dai genitori, documentazione medica di Pronto Soccorso, annotazione di P.G.

CHIEDE

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell' imputato e per i reati sopraindicati.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Milano il 17/9/14

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dott. )





Procura della Repubblica
presso il
Tribunale dei Minorenni di Milano

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

Il Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore della Repubblica, Dr.ssa Annamaria Fiorillo,
visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di

██████████ nato a Milano il 19.06.1985

residente a ██████████ Via ██████████

domicilio eletto presso il difensore

difeso di fiducia dall'Avv. ██████████ studio in
Milano, ██████████

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 628 co. 1° c.p.

perché, all'uscita di scuola ██████████ in ██████████ dopo aver avvicinato ██████████
██████████ ed avergli chiesto di mostrargli gli occhiali, al suo rifiuto, mediante violenza
consistita nel colpirlo con calci e schiaffi, per conseguire un ingiusto profitto, s'impossessava di
tali occhiali.

In Milano il 20.02.2001

Identificata la persona offesa in

██████████ nato a Milano il 04.09.1988, residente a Milano, Via ██████████

Evidenziate le seguenti fonti di prova :

- comunicazione di notizia di reato del Comm.to di P.S. Fiera del 05.03.2001
- annotazione di servizio
- verbale di denuncia
- verbali di S.I. rese da ██████████
- verbale d'interrogatorio

Visti gli artt. 415 bis, 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell' imputato per il reato sopraindicato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

17 DIC. 2001

Milano,



IL PUBBLICO MINISTERO

Depositata nella Cancelleria del _____
in data _____
L'AUSILIARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

18 DIC. 2001



DE CANCELLERIA

[Handwritten signature]

DEPOSITATO in CANCELLERIA

18-10-01

[Handwritten signature]

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(stralcio degli artt. 1-54)

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in

conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la

tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle

soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità

giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere

ammessa per reati politici.

Art. 27

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del

matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni

alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al

lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere

imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo

Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa

limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio

popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

RAPPORTI POLITICI

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

(omissis)

NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

artwork by **CARTAEMATITA**
communication & design

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

**c/o Palazzo di Giustizia
via Freguglia, 1 20122 Milano**

Tel. 02 549292.1 | Fax. 02 54101447 | 02 55181003

www.ordineavvocatimilano.it | www.avvocatipermilano.it